

# *Comune di Dervio*

Provincia di Lecco



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI**

REDATTO DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. EMIL MAZZOLENI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 66 DEL 19.10.2023

## Sommario

### Capo I

#### DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia
- Art. 3 – Adesione alle convenzioni attive
- Art. 4 – Valore stimato dei contratti pubblici
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Responsabile Unico del Progetto
- Art. 7 – Determinazione a contrarre e scelta degli operatori economici
- Art. 8 – Principio di rotazione
- Art. 9 – Indagine di mercato
- Art. 10 – Elenco di operatori economici
- Art. 11 – Affidamenti caratterizzati da elevata ripetitività
- Art. 12 – Clausole obbligatorie dei contratti pubblici
- Art. 13 – Garanzie dei contratti pubblici
- Art. 14 – Stipulazione dei contratti pubblici
- Art. 15 – Termini per il pagamento dei contratti pubblici
- Art. 16 – Durata dei contratti pubblici
- Art. 17 – Esecuzione dei contratti pubblici
- Art. 18 – Norme comuni finali

### Capo II

#### ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA

- Art. 19 – Affidamenti diretti
- Art. 20 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 21 – Controllo dei requisiti

### Capo III

#### ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGLIA

- Art. 22 – Procedure negoziate
- Art. 23 – L'iter procedimentale della procedura negoziata
- Art. 24 – Le fasi della procedura negoziata
- Art. 25 – Determinazione a contrarre una procedura negoziata
- Art. 26 – Le modalità per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
- Art. 27 – Anomalia dell'offerta
- Art. 28 – Invito alla procedura negoziata
- Art. 29 – Aggiudicazione della procedura negoziata

## **Capo I**

### **DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA**

#### **Art. 1**

##### **Regole generali**

1. Il presente Regolamento comunale disciplina le procedure semplificate relative a contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), nel rispetto delle Linee-guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
2. Nel rispetto degli obblighi legali di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo. Nel primo atto della procedura prescelta (di regola nella determinazione a contrarre) il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse sia riscontrato si procederà tramite procedura ordinaria sottosoglia (aperta, ristretta, competitiva, negoziata o diretta).
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Eventuali procedure aperte sottosoglia indette in casi diversi da quello di cui al precedente comma devono essere adeguatamente motivate.
4. A tutte le procedure negoziate sottosoglia europea e agli affidamenti diretti si applicano sempre, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. 36/2023, le norme introdotte dal Codice.
5. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità, i limiti e le procedure per la stipulazione di tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture caratterizzati dall'elevata ripetitività, in espressa attuazione al terzo comma dell'articolo 68 dello Statuto comunale del Comune di Dervio.
6. Il presente Regolamento comunale è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché degli articoli 3, quarto comma, 7 e 191, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Il presente Regolamento comunale è applicato nel rispetto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, cioè nell'ambito degli spazi di autonomia che tale normativa riconosce all'Ente.

#### **Art. 2**

##### **Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia**

1. Il presente Regolamento comunale, nell'ambito dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui al primo comma dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, attua il Codice, affidando al Responsabile unico del progetto (RUP) l'obbligo di garantire l'osservanza in tutte le procedure contrattuali sottosoglia del presente Ente di tutti i seguenti principi giuridici generali:
  - a) *principio del risultato*, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - b) *principio della fiducia*, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
  - c) *principio dell'accesso al mercato*, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
  - d) *principio interpretativo ed applicativo*, principi in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;

e) *principio di buona fede e tutela dell'affidamento*, che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

f) *principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale*, in base ai quali la pubblica amministrazione può sempre apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

g) *principio di auto-organizzazione amministrativa*, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

h) *principio di autonomia contrattuale*, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

i) *principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale*, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

j) *principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione*, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

k) *principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore*, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto dei principî:

a) *principio di economicità*, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) *principio di efficacia*, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) *principio di trasparenza e pubblicità*, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

d) *principio di proporzionalità*, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

e) *principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

f) *principio di sostenibilità energetica e ambientale*, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

g) *principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi*, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

h) *principio della stabilità occupazionale del personale impiegato*: previsione nei bandi di gara di clausole sociali che contribuiscano a promuovere ed a garantire il diritto costituzionale al lavoro;

i) *principio di risoluzione alternativa delle controversie*: prevenire e risolvere controversie anche solo potenziali sia in fase di procedura di gara, sia in fase di esecuzione del contratto, promuovendo la soluzione bonaria dei conflitti e l'uso di procedure di composizione alternative alla via giudiziaria.

j) *principio delle pari opportunità generazionali e di genere*: selezionare, nelle procedure di gara competitive, gli operatori economici che favoriscano, promuovano e/o assicurino le pari opportunità;

k) *principio dell'inclusione lavorativa delle persone disabili*: selezionare, nelle procedure di gara competitive, gli operatori economici che favoriscano, promuovano e/o assicurino l'inclusione sociale;

l) *principio di promozione delle piccole imprese locali*: adeguata considerazione nella valutazione delle offerte delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione delle offerte che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese afferenti al territorio locale.

### **Art. 3**

#### **Adesione alle convenzioni attive**

1. Trova applicazione agli acquisti di lavori, di beni e di servizi sottosoglia, l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale che presentino contenuti comparabili con il lavoro, la fornitura e il servizio che si vuole acquisire come limiti massimi ai sensi e per gli effetti, anche sanzionatori, previsti dalla legislazione vigente.

2. In assenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale, si applicano i prezzi di riferimento eventualmente pubblicati da ANAC per la tipologia di lavori, beni e di servizi di cui si voglia procedere all'acquisto utilizzando le procedure sottosoglia. I prezzi di riferimento eventualmente pubblicati da ANAC costituiscono prezzo massimo d'aggiudicazione a pena di nullità.

3. In assenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale, è comunque obbligatorio dare sempre atto espressamente in ciascuna determinazione a contrarre che la preventiva consultazione del sito [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) non abbia evidenziato la presenza di convenzioni attive con parametri di qualità ed elementi identificativi essenziali comparabili con tale affidamento.

4. In presenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale, è obbligatorio acquistare i lavori, i beni ed i servizi in via esclusiva dall'aggiudicatario del lotto a pena di nullità qualora rientrino nelle categorie individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. L'adesione alle convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale è sempre gestita in via esclusiva dal responsabile unico del progetto con sua determinazione d'impegno di spesa.

### **Art. 4**

#### **Valore stimato dei contratti pubblici**

1. Per applicare le disposizioni del presente Regolamento comunale nella scelta della procedura di affidamento deve sempre essere calcolato e formalizzato in ciascuna determinazione a contrarre il valore stimato del contratto pubblico applicando le regole specifiche di cui all'articolo 14 del Codice.

2. Nella stima del contratto non va conteggiata l'IVA, ma l'eventuale opzione di rinnovo dello stesso.

3. Il valore stimato del contratto pubblico può non coincidere con il valore posto a base di gara che rappresenta sempre il riferimento necessario per disciplinare le modalità di presentazione dell'offerta economica e per regolare i termini di pagamento del corrispettivo per l'esecuzione della prestazione.

4. È vietato in ogni caso suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi, pena l'irrogazione delle sanzioni penali previste.
5. Si applica ai contratti pubblici sottosoglia la disciplina del Codice in materia di lotti funzionali e prestazionali per favorire la partecipazione diretta alle procedure di affidamento delle piccole imprese.
6. La stima del contratto è motivata e riportata per iscritto nella determinazione a contrarre a cura del Responsabile unico del progetto, previa istruttoria basata su prezziari oppure indagini di mercato.

## **Art. 5**

### **Obblighi di trasparenza**

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'articolo 28 del Codice, secondo il quale per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, devono essere sempre pubblicati su tale portale online la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi oppure forniture, nonché l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dei risultati della procedura. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determinazione di affidamento sostituisce l'avviso.
3. Tutte le pubblicazioni delle procedure di gara devono essere effettuate sul sito internet istituzionale del presente Ente, sia alla sezione Albo Pretorio, sia alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti", nonché nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

## **Art. 6**

### **Responsabile Unico del Progetto**

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile unico del progetto (RUP) con la deliberazione della Giunta Comunale. In mancanza di tale atto e fino a quando la nomina non sia stata espressamente effettuata dalla Giunta Comunale è considerato Responsabile unico del progetto il Responsabile del servizio a cui l'affidamento afferisce. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. Si applicano in materia di nomina del RUP le disposizioni in tema di incompatibilità dettate dal Codice di Comportamento (sia nazionale, sia locale), nonché dall'articolo 16 del Codice.
2. Ferma restando l'unicità del RUP, la Giunta Comunale con propria determinazione può anche adottare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase d'affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile unico del progetto.
3. Il Responsabile unico del progetto è nominato tra i dipendenti dell'Ente, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza del ruolo ricoperto in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, nonché di eventuali specializzazioni tecniche. La specifica formazione del Responsabile unico del progetto deve essere soggetta ad un costante aggiornamento. Il nominativo del Responsabile unico del progetto è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. I compiti, i requisiti, le funzioni e le responsabilità del Responsabile unico del progetto sono definiti dall'art. 15 e dall'allegato I.2 del Codice a cui il presente Regolamento espressamente rinvia.

## **Art. 7**

### **Determinazione a contrarre e scelta degli operatori economici**

1. La procedura di affidamento prende sempre avvio con la determinazione a contrarre, regolata dal combinato disposto dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17 del Codice.
2. Il contenuto minimo della determinazione è stabilito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende usare per l'affidamento con sintetica indicazione delle ragioni sottese a tale scelta, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Nel caso delle procedure di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Codice il Responsabile unico del procedimento può procedere tramite determinazione a contrarre e di affidamento in un unico atto: il provvedimento a contenuto semplificato deve contenere l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
4. Il Responsabile unico del progetto individua gli operatori economici degli affidamenti, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, tramite indagini di mercato di cui all'articolo 9 del presente Regolamento oppure attraverso una selezione dagli elenchi di operatori economici istituiti dall'Ente di cui all'articolo 10 del presente Regolamento oppure dagli elenchi (regionali o nazionali) reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.
5. Nel provvedimento di affidamento il Responsabile unico del progetto (RUP) motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determinazione a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del principio di rotazione.

## **Art. 8**

### **Principio di rotazione**

1. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti è un principio generale che deve guidare l'operato del Responsabile unico del progetto (RUP) in ogni fase della procedura contrattuale di gara secondo le regole prescritte sia dal Codice dei contratti pubblici, sia dal presente Regolamento.
2. Il presente Ente locale si impegna a rispettare il principio generale di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il principio di rotazione opera con specifico riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte, (sia quella in corso, sia quella immediatamente precedente) e comporta, salvo le deroghe illustrate dal presente Regolamento, il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari oppure affidatari.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico. Nel caso di più prestazioni eterogenee, la categoria di riferimento è individuata tenendo in considerazione la lavorazione prevalente. L'affidamento o l'invito rivolto al contraente uscente è appositamente motivato in ragione della particolare struttura del mercato oppure della riscontrata assenza di alternative, tenendo altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, della competitività del prezzo offerto nel mercato, nonché dell'idoneità dell'operatore a fornire prestazioni coerenti con il necessario livello qualitativo.
5. Il principio di rotazione non si applica nell'ipotesi in cui non sia operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non sia contingentato il numero

degli operatori che saranno invitati o, nel caso di uso dell'albo dei fornitori, che siano invitati tutti gli operatori iscritti sia nella categoria merceologica, sia nella soglia di valore oggetto d'affidamento.

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del previo comma la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Non costituisce altresì limitazione numerica ai sensi del previo comma la richiesta d'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

7. Gli appalti e le concessioni relative alle procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce d'importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione. Le fasce di valore sono le seguenti:

### I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

### II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999
F2	pari a € 215.000 sino a € 500.000 (soltanto in relazione ai servizi sociali ed assimilati)
G2	pari a € 500.001 sino a € 749.999 (soltanto in relazione ai servizi sociali ed assimilati)

### III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99;
B3	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C3	da € 20.001 sino a € 39.999
D3	da € 40.000 sino a € 149.999
E3	da € 150.000 sino a € 309.600
F3	da € 309.601 sino a € 619.200
G3	da € 619.201 sino a € 999.999
H3	da € 1.000.000 sino a € 5.381.999

8. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario che il Responsabile unico del progetto fornisca una specifica motivazione che giustifichi la deroga. In caso di assegnazione della gara al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere cumulativamente delle seguenti condizioni: a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato; b) effettiva assenza di alternative; c) accurata esecuzione del precedente affidamento.

9. Il principio di rotazione non si applica in ogni caso ai contratti di appalto e di concessione relativi a lavori, a servizi oppure a forniture che siano stati espressamente esclusi dall'applicazione del Codice.

10. Il principio di rotazione non si applica altresì per gli affidamenti fino a 5.000,00 euro, in caso di utilizzo di procedura aperta, per l'affidamento di servizi sperimentali oppure di nuova istituzione e, infine, per gli affidamenti di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 140 del Codice.

11. Per quanto non risulta disciplinato dal presente Regolamento si rinvia all'articolo 49 del Codice.

## **Art. 9**

### **Indagine di mercato**

1. L'indagine di mercato è una procedura preordinata ad acquisire informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni, sull'assetto del mercato, sui potenziali concorrenti, sugli operatori interessati, sui prezzi correnti, sugli aspetti connotanti gli operatori economici di uno specifico settore di mercato, sulle soluzioni tecniche disponibili, sulle condizioni economiche praticate più diffuse, sulle clausole contrattuali generalmente accettate e su tutto ciò che possa ritenersi utile per stabilire i termini della gara, le clausole contrattuali da utilizzare nella procedura, nonché la compiuta verifica della piena corrispondenza tra le soluzioni presenti sul mercato e le effettive esigenze della stazione appaltante, allo scopo di individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal Responsabile unico del progetto, secondo i principi generali di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti.
3. Per importi al di sotto dei 5.000,00 euro l'indagine può avvenire anche in via informale e può consistere nella richiesta tramite PEC, fax o anche telefono di uno o più preventivi a operatori del settore e/o nella consultazione di elenchi prezzi e/o cataloghi, con attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata a cura e sotto la responsabilità del Responsabile unico del progetto.
4. Per importi pari e/o superiori a 5.000,00 euro, l'indagine di mercato deve essere svolta tramite la pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale della stazione appaltante sia nella sezione denominata "Albo pretorio", sia nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", con specifico riferimento alla voce "Bandi di gara". È facoltà del Responsabile unico del progetto stabilire eventuali ulteriori forme di pubblicità in riferimento alle differenti categorie merceologiche. È obbligatorio pubblicare tale indagine sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
5. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, eventualmente prorogabile se ritenuto opportuno dal Responsabile unico del progetto, in ragione della rilevanza economica della procedura contrattuale, e fatta salva la sua riduzione per motivate ragioni di urgenza – da specificarsi espressamente nella determinazione a contrattare che approva l'avviso di avvio dell'indagine di mercato – a non meno di cinque giorni.
6. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve contenere almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, nonché le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
7. Le attività poste in essere dalla stazione appaltante dell'Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo eventuale invito ad una gara.
8. Gli operatori economici da invitare potranno essere altresì individuati, anche mediante elenchi appositamente costituiti, come da articolo seguente, utilizzando il sorteggio oppure lo scorrimento.
9. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Responsabile unico del progetto ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto sia dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, sia dei nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

## **Art. 10**

### **Elenchi di operatori economici**

1. Il presente Ente può liberamente costituire elenchi di operatori economici tra cui selezionare gli operatori economici da invitare alle proprie gare. A tale scopo il presente Ente può, in ogni caso, continuare ad utilizzare gli elenchi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere selezionati gli operatori economici da invitare. L'avviso è pubblicizzato tramite sua pubblicazione sul sito internet istituzionale della stazione appaltante alle sezioni sia "Albo pretorio", sia "Amministrazione trasparente" (voce "Bandi di gara"), nonché sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (BDNCP).

3. L'avviso deve indicare almeno i dati minimi della stazione appaltante, le modalità ed i termini di iscrizione degli operatori economici all'elenco, la periodicità di revisione dell'elenco, le categorie merceologiche e le fasce di importo in cui il Responsabile unico del progetto intende suddividere l'elenco, con possibilità di deroga al principio della rotazione ed agli eventuali requisiti richiesti per l'iscrizione, stabiliti in ragione di ciascuna categoria merceologica o di ciascuna fascia di importo. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dal vigente Codice. L'acquisizione al protocollo della dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata con la predisposizione di autocertificazioni e formulari standard allegati all'avviso pubblico. È obbligatoria per ogni elenco la verifica di tali dichiarazioni con le modalità semplificate previste da ANAC nelle sue linee guida, fatta salva la verifica integrale su un campione, annualmente selezionato in maniera automatica con metodologie di casualità, comunque nella misura minima garantita almeno del 20%.

4. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Comune sulle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione ad un elenco. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti necessari per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato alle procedure di gara. Il RUP, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà d'ufficio alla cancellazione di tutti gli operatori economici che abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione ad un elenco.

5. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

- a) formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b) cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c) procedure concorsuali o crisi da sovraindebitamento;
- d) mancanza o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- e) dichiarazioni mendaci sui requisiti necessari per l'iscrizione ad un elenco che emergano anche successivamente all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico;
- f) comunicazioni e/o informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D.lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la Pubblica amministrazione;
- g) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione;
- h) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione nei termini fissati dalla legge;
- i) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o per colpa imputabile all'operatore economico;
- j) grave negligenza oppure malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente affidate;
- k) commissione grave illecito nell'esercizio della loro attività professionale anche presso altri Enti;
- l) dolosa, colposa o comunque errata presentazione di offerta economica in gare del presente Ente i cui bandi oppure capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici non posseduti dal fornitore;
- m) non aver presentato alcuna offerta economica a seguito di tre inviti formulati nel previo biennio;
- n) mancata esecuzione dell'affidamento in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- o) altre inadempienze alle prestazioni contrattuali attestate dal Responsabile unico del progetto.

6. Gli elenchi dovranno avere l'opportuna pubblicità tramite la loro pubblicazione in una specifica sezione online dedicata sul portale telematico del sito internet istituzionale del presente Ente.

7. In sede di revisione e aggiornamento, il Responsabile unico del progetto procede:

- a) all'iscrizione degli operatori economici che hanno correttamente presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
- b) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
- d) alle altre operazioni ritenute necessarie ai fini dell'aggiornamento e della revisione degli elenchi.

8. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco.

9. Possono essere costituiti elenchi di operatori economici per l'affidamento dei seguenti lavori:

- a) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti;
- b) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- c) completamento di opere e/o di impianti a seguito della risoluzione del contratto oppure in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori;
- d) lavori di conservazione, restauro, ristrutturazione, riparazione, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, opere, impianti, immobili o altri beni di proprietà del presente Ente.

10. Possono essere costituiti elenchi di operatori economici per l'affidamento dei seguenti servizi:

- a) servizi di manutenzione, riparazione ed adattamento di attrezzature, strutture, impianti e mezzi;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, escluso il trasporto pubblico locale e scolastico;
- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria comunale;
- e) servizi elettronici, telematici, informatici, compresi i servizi di disaster recovery, aggiornamento software, manutenzione della rete, manutenzione del server e tutti i servizi di transizione al digitale;
- f) servizi legali, contabili e tributari esterni a supporto del Responsabile unico del procedimento;
- g) servizi di promozione turistica del territorio comunale;
- h) servizi pubblicitari;
- i) servizi di pulizia degli immobili comunali;
- j) servizi di imbustamento, imballaggio e spedizione postale;
- k) servizi di derattizzazione, deblattizzazione, disinfezione, disinfestazione ed interventi affini;
- l) servizi culturali e ricreativi;
- m) servizi di istruzione e formazione del personale;
- n) servizi di vigilanza e di sorveglianza degli immobili comunali;

11. Possono essere costituiti elenchi di operatori economici per l'affidamento delle seguenti forniture:

- a) fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, ausili sanitari, strumenti di sanificazione, mascherine e ogni altro bene utile al contrasto di fenomeni epidemiologici;
- b) fornitura di alimenti e pasti per la gestione dei servizi di mensa ed altri servizi accessori;
- c) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, arredi d'ufficio, apparecchiature elettroniche, telematiche ed informatiche, accessori e parti di ricambio;
- d) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico per garantire l'espletamento delle ordinarie attività;
- e) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento, nonché di ricambio d'uso per le attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere o per le attrezzature degli esecutori tecnici comunali;
- f) fornitura di materiale per la redazione di manifesti, di locandine o di altri materiali per la diffusione e per la pubblicità istituzionale o per le campagne volte a promuovere i servizi resi alla cittadinanza;
- g) fornitura di attrezzature e di impianti telefonici, radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
- h) fornitura di vestiario di servizio e di dispositivi di protezione individuale per dipendenti comunali;
- i) fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e/o degli automezzi comunali;
- j) organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento del personale dipendente comunale;
- k) organizzazione di incontri, convegni, manifestazioni aventi carattere culturale, sociale o sportivo.

12. Possono essere costituiti elenchi di operatori economici per l'affidamento dei seguenti servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria oppure ad altri servizi tecnici:

- a) servizi a supporto dell'attività del Responsabile unico del procedimento rientranti nella categoria di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo;
- b) servizi a supporto dell'attività del Responsabile unico del progetto rientranti nella categoria di incarichi di verifica, di validazione e di perizia;
- c) servizi a supporto dell'attività del Responsabile unico del progetto rientranti nella categoria della geologia, dell'agronomia, dell'acustica, dell'edilizia, dell'urbanistica e della paesaggistica;
- d) servizi a supporto dell'attività del Responsabile unico del progetto rientranti nella categoria del supporto informatico o tecnico alla gestione dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive.
- e) servizi a supporto dell'attività del Responsabile unico del progetto rientranti nella categoria del supporto finanziario e/o tributario.

13. Per prevenire e contrastare la corruzione, è facoltà della Giunta Comunale approvare con propria deliberazione un patto d'integrità cui subordinare l'iscrizione agli elenchi degli operatori economici.

## **Art. 11**

### **Affidamenti caratterizzati dall'elevata ripetitività**

1. Ai fini del presente Regolamento comunale, attuando lo statuto comunale dell'Ente, si classificano ad elevata ripetitività per l'Ente, per il cui affidamento si autorizza automaticamente l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, il seguente elenco di forniture di beni e di servizi:

- a) arredi per ufficio, attrezzature per ufficio o per manutenzioni, segnaletica orizzontale e verticale;
- b) libri, riviste, giornali e/o pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, compresi dei pezzi di ricambio;
- f) vestiario di servizio e/o relativi accessori, compresi i dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e per i tirocinanti, nonché servizi di guardaroba, lavatura, stiratura e riordino di tali capi;
- g) forniture o servizi necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche oppure ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- h) articoli, materiali e accessori di pulizia, materiali igienico-sanitari, per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- i) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti scolastico-educativi, giochi, legno per panchine ed arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- j) bitume, asfalto, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- k) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività e ospitalità in occasione d'eventi organizzati o patrocinati dalla giunta comunale;
- l) acquisto di contrassegni legali, sigilli, timbri, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- m) materiali e attrezzature per la manutenzione dei beni mobili e immobili in genere, ferramenta e materiale edile, compresi servizi manutenzione edile, elettrica, idraulica, ascensori, verde pubblico;
- n) acquisto di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature funzionali a garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi comunali compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso e/o altre attrezzature per il servizio della protezione civile comunale;

- o) beni informatici hardware e software, programmi informatici, beni o servizi per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, trasmissioni audio e video compresa videosorveglianza, nonché l'acquisto di beni e servizi funzionali alla manutenzione o all'implementazione dei servizi informatici comunali;
- p) attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie per le mense scolastiche o per i dipendenti;
- q) servizi di installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature, anche d'ufficio, di utensili, veicoli, mezzi, impianti, arredi, fotocopiatori, climatizzatori, impianti e apparecchiature telefoniche;
- r) servizi di facchinaggio, acquisto di biglietti, prenotazione alberghi, rimborso di pasti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- s) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compresi biglietti estranei al servizio postale;
- t) servizi informatici ed affini, compresi i servizi telematici necessari al funzionamento degli uffici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti internet istituzionali dell'Ente, di e-government, degli adempimenti sulla smaterializzazione, aggiornamenti software e/o servizi di geolocalizzazione;
- u) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e/o bandi di concorso e/o di gara a mezzo stampa e/o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi sui giornali locali e/o nazionali;
- v) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari compresa la locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi, concorsi, aste, gare, convegni, congressi, conferenze, riunioni, eventi e mostre;
- w) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura e restauro libri e registri;
- x) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione in genere, derattizzazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque maniera e/o forma alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- y) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, compresa la partecipazione a stage e/o a corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- z) installazione, revisione e riparazione di apparecchi e attrezzature antincendio e antifurto, mezzi di soccorso o dispositivi per il servizio di protezione civile o per la protezione e la sicurezza sul lavoro.

## **Art. 12**

### **Clausole obbligatorie dei contratti pubblici**

1. Per garantire la corretta esecuzione dei contratti pubblici nei medesimi devono essere sempre previste delle clausole penali di cui all'articolo 1382 del Codice civile da esercitarsi in conseguenza dell'inadempimento, del ritardo o della cattiva esecuzione delle prestazioni contrattuali da far valere sulla cauzione definitiva, se prevista, oppure sulla controprestazione pecuniaria in sede di pagamento. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. I capitolati speciali d'appalto possono prevedere anche eventuali premi di accelerazione nelle forme e nei modi di cui all'articolo 126, comma 2 del Codice.
2. Per ridurre il contenzioso, in tutti i fogli patti e condizioni o in tutti i capitolati speciali d'appalto devono essere inserite clausole compromissorie che subordinino il ricorso all'Autorità Giudiziaria al previo espletamento di una procedura d'accordo bonario, di transazione oppure d'arbitrato irrituale di cui al combinato disposto degli articoli 808 *ter* del Codice di procedura civile e 213 del Codice o ad uno dei vigenti strumenti giuridici alternativi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
3. Le cause di risoluzione e di recesso dai contratti pubblici, rispettivamente regolate dagli articoli 122 e 123 del Codice, devono necessariamente essere richiamate nei testi di tutti i contratti pubblici.

4. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice, da riportare nel testo del contratto stipulato.

### **Art. 13**

#### **Garanzie dei contratti pubblici**

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il presente Ente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre o nell'avviso di indizione della procedura o in ulteriore atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso oppure nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità disciplinate dall'articolo 106 del Codice, nonché dal settimo comma del presente articolo.
4. In casi debitamente motivati è facoltà del presente Ente non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta dal RUP, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale netto.
5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata, di valore inferiore ad € 40.000 oppure quelli affidati ad un operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva viene costituita con le modalità di cui all'articolo 117 del D.lgs. 36/2023.
7. Per tutte le eventuali cauzioni prestate nella forma della garanzia fideiussoria è fatto obbligo al Responsabile unico del procedimento l'inserimento in tutti gli affidamenti di clausole contrattuali che impongano al contraente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'applicazione dell'articolo 1944, secondo comma, Codice civile, nonché alla eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, Codice civile, affinché la garanzia fideiussoria possa sempre essere escussa a semplice richiesta, senza necessità di preventiva diffida ad adempiere oppure lettera di messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento della prestazione contrattuale compreso l'inserimento espresso di una clausola limitativa della proponibilità di eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione contrattuale dovuta ai sensi dell'articolo 1462 del Codice civile.

### **Art. 14**

#### **Stipulazione dei contratti pubblici**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lett. b), del Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando oppure nell'invito, sono parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati in fase di registrazione dello stesso atto presso l'Agenzia delle Entrate.
2. In applicazione al principio di autonomia contrattuale della stazione appaltante ed al principio di autonomia normativa regolamentare del presente Ente si stabilisce che la forma del contratto sia espressamente scelta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) con la determinazione a contrarre tra quelle previste dal codice, privilegiando, ove possibile, la forma pubblica amministrativa (rogata a cura del segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 4, lett. c) D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) per i contratti pubblici i cui importi netti siano superiori alla soglia 40.000,00

euro ed almeno la forma della scrittura privata autenticata e registrata dall'ufficiale rogante della stazione appaltante per affidamenti sottosoglia del piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR).

3. I contratti registrati sono soggetti al pagamento a carico dell'affidatario delle spese contrattuali. Le spese contrattuali si distinguono in diritti di segreteria (da riversare a titolo di remunerazione al segretario comunale nel limite del quinto dello stipendio annuale complessivo in godimento) e in oneri tributari. Gli oneri tributari si distinguono nell'imposta di registro (fissa o proporzionale), dovuta solo per i contratti pubblici registrati, e nell'imposta di bollo, dovuta per gli affidamenti di valore pari o superiore ad € 40.000 in misura forfettaria e progressivamente crescente in funzione del valore dell'affidamento, in conformità agli importi della tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dall'articolo 18, comma 4, del Codice (proposizione di un ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare) e dall'articolo 55, comma 2, del Codice (affidamenti sottosoglia europea); b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire; c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante oppure dell'Ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. La motivazione è riportata nel preambolo del contratto.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 3, del Codice, Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi di: a) procedura in cui sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) appalti basati su un accordo quadro; c) appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione; d) contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Codice.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 9, del Codice, l'esecuzione d'urgenza è effettuata nelle more della stipulazione del contratto quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea. Tale motivazione deve essere riportata già per iscritto sia nel processo verbale di consegna, sia nel preambolo del contratto.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55, comma 2, del Codice, negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand still period) dell'articolo 18, commi 2, 3 e 4 del Codice con conseguente obbligo di stipulazione del contratto entro trenta giorni dall'atto di aggiudicazione.

## **Art. 15**

### **Termini per il pagamento dei contratti pubblici**

1. La liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sottosoglia disciplinati dal presente Regolamento, è disposta dal Responsabile del servizio – previa istruttoria del Responsabile unico del progetto – sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e in seguito al riscontro operato sul rispetto dei termini e delle condizioni pattuite.
2. Il pagamento relativo agli affidamenti di cui al presente Regolamento è disposto, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF), nonché a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nei termini e modi indicati nel relativo contratto sottoscritto.
3. Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, l'anticipazione nella misura del 20 per cento,

le modalità ed i termini di pagamento del corrispettivo restano regolati dall'articolo 125 del Codice.

### **Art. 16** **Durata dei contratti pubblici**

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista (sia nei documenti di gara, sia nel contratto stipulato) un'espressa opzione di proroga, di rinnovo oppure di ripetizione del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi, patti e condizioni più favorevoli alla stazione appaltante.
2. La proroga contrattuale è in ogni caso limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure contrattuali di affidamento necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

### **Art. 17** **Esecuzione dei contratti pubblici**

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Per la disciplina della direzione dell'esecuzione del contratto si rinvia all'articolo 114 del Codice all'allegato II.14 del Codice per quanto concerne l'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
2. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, il presente Ente può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al dispositivo dell'art. 116 del Codice per il collaudo e la verifica di conformità della prestazione eseguita, all'articolo 120 del Codice per le modifiche in corso d'esecuzione e all'articolo 121 del Codice per la sospensione dell'esecuzione.

### **Art. 18** **Norme comuni finali**

1. I contratti sottosoglia cui si applica il presente Regolamento comunale sono quelli cui s'applicano i valori soglia di tempo in tempo vigenti così come fissati dal Codice e dagli adeguamenti allo stesso.
2. In applicazione al principio generale di gerarchia delle fonti del diritto, il presente Regolamento comunale si adeguerà automaticamente alle modifiche normative che dovessero in seguito intervenire.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le norme del Codice e sue attuazioni, nonché le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
4. Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile sono regolamentate dal combinato disposto tra l'articolo 140 del Codice e l'articolo 191, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena sarà dichiarata con separata votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione del Consiglio Comunale che ne dispone l'approvazione.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali approvate in precedenza.
7. È espressamente abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunale il

“Regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Dervio n. 41 del 23.08.2022.

## **Capo II**

### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA**

#### **Art. 19**

##### **Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi regolati dall'articolo 50, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice e dei requisiti (sia generali, sia speciali) previsti dal Codice stesso.
2. Gli affidamenti diretti devono sempre essere effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. L'affidamento è disposto soltanto dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste dal presente regolamento per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000.
4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari mediante delle indagini di mercato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del presente Regolamento.

#### **Art. 20**

##### **Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto**

1. Il presente Ente invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
  - a) gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale Sintel per valori economici pari o superiori ad € 5.000;
  - b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.
3. Nella determina di affidamento va dato conto:
  - a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
  - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
  - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
  - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - e) del rispetto del principio di rotazione;
  - f) del nominativo del RUP;
  - g) degli elementi essenziali del contratto;
  - h) della copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
  - a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - b) mediante comparazione dei listini di mercato;
  - c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
  - d) mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
6. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.
7. Fatta eccezione per gli affidamenti diretti afferenti al piano nazionale di ripresa e di resilienza, l'affidamento diretto può essere disposto tramite un'unica determinazione di affidamento redatta in forma semplificata contenente i requisiti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. In tali casi il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata oppure sistemi elettronici di recapito certificato qualificato come nel caso di un ordinativo sulla piattaforma nazionale denominata MePA.

#### **Art. 21**

#### **Controllo dei requisiti**

1. Gli operatori economici per i quali sono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo: a) per affidamenti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il presente Ente procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura del segretario comunale alla verifica delle dichiarazioni rese previo sorteggio di un campione pari al 5%. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione di un contratto pubblico, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo stabilito da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
  - b) per gli affidamenti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per lavori, la stazione appaltante effettuerà tutti i controlli previsti dal Codice prima di procedere alla stipula del contratto, aggiudicando l'affidamento nelle more delle verifiche.
2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

### **Capo III**

#### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGlia**

#### **Art. 22**

#### **Procedure negoziate**

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

#### **Art. 23**

#### **L'iter procedimentale della procedura negoziata**

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà tuttavia necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite albo fornitori.
4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino alla soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno a dieci.

5. È facoltà del Responsabile Unico del Progetto invitare alla procedura un numero maggiore di operatori economici rispetto al numero minimo prescritto dal Codice.

#### **Art. 24**

#### **Le fasi della procedura negoziata**

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato o consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

#### **Art. 25**

#### **Determinazione a contrarre una procedura negoziata**

1. La determinazione a contrarre una procedura negoziata deve sempre specificare:

- a) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- b) l'interesse che si intendono soddisfare;
- c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- d) gli elementi essenziali del contratto;
- e) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- f) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
- g) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- h) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- i) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- j) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- k) il nominativo del RUP;
- l) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

#### **Art. 26**

#### **Le modalità per individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata**

1. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono scelti discrezionalmente dal RUP mediante, alternamente, l'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori tenendo conto del principio di rotazione secondo le fasce di valore di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori sono rispettivamente svolte, con le modalità di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento, dal Responsabile Unico del Progetto, tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Sintel – Aria S.p.A; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, o deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale, a pena di esclusione.
3. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i

principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. In questi casi tale avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio oppure altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile oppure comporta per il presente Ente oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono anch'esse essere espressamente esplicitate per iscritto a cura del RUP nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

4. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. In caso di ricorso all'albo fornitori il RUP dovrà indicare nella determinazione a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio oppure altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso a tali criteri è impossibile o comporta per l'Ente oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura negoziata. Tali circostanze devono anch'esse essere espressamente esplicitate per iscritto a cura del RUP nel testo della determinazione a contrarre.

5. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai previ commi, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio utilizzando metodologia di casualità degli operatori da invitare.

6. In applicazione alle previsioni del Codice, se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione tramite l'introduzione vincoli numerici.

#### **Art. 27**

#### **Anomalia dell'offerta**

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

#### **Art. 28**

#### **Invito alla procedura negoziata**

1. Conclusa l'indagine di mercato ovvero consultato l'Albo dei fornitori e formalizzati i relativi risultati, la stazione appaltante procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del mercato elettronico o della piattaforma regionale. I principi di imparzialità, libera concorrenza e di parità esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

2. L'invito alla procedura negoziata deve contenere almeno tutti i seguenti dodici elementi:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende sempre necessario in tali casi l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

## **Art. 29**

### **Aggiudicazione della procedura negoziata**

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I termini minimi sono stabiliti dal Responsabile unico del progetto.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.
3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
4. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.
5. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.
6. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi al massimo entro:
  - a) quattro mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - b) tre mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
7. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
8. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
9. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

